



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
SESSIONE PUBBLICA-ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE

ATTO N. 2 DEL 30/01/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE ACCONTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 14:19 si è riunito nella Residenza Comunale in adunanza pubblica in seguito a convocazione del Presidente in data 24/01/2025, previa trasmissione degli inviti a tutti i Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del Messo Comunale.

Il Segretario accerta il numero dei presenti avvalendosi del sistema elettronico installato nell'aula consigliare e procede altresì all'appello nominale.

BENEDETTI MARCO	P	BIZZICCARI RAFFAELE	P
SUSINI ALESSANDRO	P	DAMIANI MARIO	P
TABANELLA GLORIA	P	LODI MARCO CECILIO	A
SACRIPANTI GIULIA	P	PETROCCHI MAURIZIO	P
DAMIANI MASSIMILIANO	P	FEDERICI EUGENIA	P
MENNONI NOEMI	P	COLTELLA GIANCARLO	P
COCILOVA SIMONA	A	CARBONARA VIVIANA	P
SAVINI MAURO	P	PLEBANI ARIANNA	A
BACCANI VALERIO	P		

Presenti: 14

Assenti: 3

Presiede il Sig. Susini Alessandro, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

<http://www.cittadimentana.it/home/> .

L'accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

Partecipa il Segretario Generale, che cura la redazione del verbale, Dott.ssa Antonella Vozzolo, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Settore Servizi Generali e del personale degli uffici.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.

Sono presenti gli Assessori Bravi Barbara, Angelini Daniele, Pandolfi Serena.

Alle ore 15:31 lascia la seduta il Consigliere Savini Mauro.

Alle ore 15:38 il Presidente sospende la seduta.

Alle ore 15:46 il Presidente riapre i lavori del Consiglio e il Segretario accerta il numero dei presenti avvalendosi del sistema elettronico installato nell'aula consiliare e procede nuovamente all'appello nominale:

PRESENTI N. 13

ASSENTI N.4

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara riaperta l'adunanza alle ore 15:46.

Per quanto attiene la discussione in ordine al presente punto all'ordine del giorno, si fa riferimento alla trascrizione degli interventi effettuati nella seduta consiliare che è redatto dalla Società incaricata con determina dirigenziale Servizi Informatici – C.E.D. n. 49/2022, che anche se non materialmente allegata è parte integrante del presente atto.

Il Presidente lascia la parola al Sindaco per l'illustrazione del punto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

<http://www.cittadimentana.it/home/>.

L'accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443/R/rif del 31/10/2019 avente ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato rifiuti, per il periodo 2018-2021", sulla base dei quali è stato elaborato un nuovo Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI livello nazionale;
- n. 444/R/rif del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

<http://www.cittadimentana.it/home/> .

L'accesso agli atti viene garantito a norma di Legge."

- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “ Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 che ha approvato l’aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- n. 1/2023 - DTAC del 06/11/2023, che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria del servizio gestione rifiuti per il biennio 2024-2025, ed in particolare il tool di calcolo MTR-2, la relazione di accompagnamento al PEF e la dichiarazione di veridicità;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Richiamato in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario e che lo stesso in data 12/05/2022 è stato trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2024, con cui è stato approvato l’aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario, il quale espone - per l’annualità 2025 - un costo complessivo di € 4.041.070,00;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

<http://www.cittadimentana.it/home/> .

L’accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2024) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2025, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
<http://www.cittadimentana.it/home/> .
L'accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

dei diritti del contribuente”, e successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Considerato che l’art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 recita: *“Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.”*;

Valutato che si rende necessario conciliare l’esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento dell’imposta tramite una suddivisione in rate del versamento annuale con l’esigenza di non procrastinare eccessivamente il primo versamento del tributo, al fine di dare adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di raccolta rifiuti;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25 giugno 2024 è stato approvato lo schema di convenzione con Agenzia delle Entrate Riscossioni, anche per il servizio di riscossione della TARI;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 30 aprile 2024 con cui sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2024;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla riscossione delle prime tre rate del tributo TARI per l’annualità 2025, a titolo di acconto, sulla base delle tariffe dell’anno 2024 e alla riscossione della quarta rata calcolata a conguaglio sulle tariffe da approvare per l’anno 2025;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tari 2025:

- I rata: 31/03/2025;
- II rata: 30/06/2025;
- III rata: 30/09/2025;
- IV rata: 31/12/2025;

Richiamato il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116” *Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*” con cui sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs: 3 aprile 2006, n. 152 così detto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, l’articolo 151 che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29/04/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30/05/2022;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30/06/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30/05/2022;

Visto, in particolare, l’art. 9 del citato Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprila 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il parere favorevole espresso dall’incaricata E.Q. , Responsabile del Servizio Entrate, allegato alla presente per costituirne parte integrante;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

<http://www.cittadimentana.it/home/> .

L’accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

DELIBERA

di dichiarare stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Susini Alessandro

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Vozzolo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

<http://www.cittadimentana.it/home/> .

L'accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): e32d8f99f24b65ae65a3bda432814337024930e431a9c8411dbc67cc44e97b54

Firme digitali presenti nel documento originale

ALESSANDRO SUSINI
ALESSANDRO SUSINI
ALESSANDRO SUSINI
ANTONELLA VOZZOLO

Dati contenuti all'interno del contrassegno elettronico

Delibera di Consiglio N.2/2025

Data: 30/01/2025

Oggetto: DETERMINAZIONE ACCONTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI MENTANA, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Credenziali di accesso per la verifica del contrassegno elettronico



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b4f7f72140057a5c_p7m&auth=1

ID: b4f7f72140057a5c